

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE E ATTIVAZIONE SOCIALE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ IN CARICO AL SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

PREMESSA

Convenzione Rep. N. 341 del 28/12/2015 tra l'Unione della Romagna Faentina e i Comuni ad essa aderenti per il conferimento all'Unione della funzione fondamentale dei Servizi Sociali (art. 7, co. 3, L.R 21/2012 e s.m.i, e lett. G) del c. 27 del D.L. 78/2010)

La visione strategica del Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina è volta a costruire un quadro organico degli strumenti a disposizione degli assistenti sociali per la realizzazione dei progetti di presa in carico, che tengano conto di tutte le risorse della comunità e delle peculiarità locali. Da questa visione discende la scelta di rendere il più possibile omogenea ed integrata l'offerta dei servizi finalizzati all'inclusione e attivazione sociale di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità sui sei comuni, pur salvaguardando peculiarità ed esperienze già strutturate, e di facilitare, attraverso la gestione integrata degli interventi la sperimentazione di servizi innovativi.

Ai fini della definizione dell'inquadramento normativo nel quale si collocano i servizi oggetto del presente appalto si richiamano:

- la Legge Quadro n. 328/2000, art. 14, affida ai Comuni una specifica competenza nell'ambito del sostegno ai disabili, considerando prioritario l'intervento di sostegno all'inserimento lavorativo;
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 2/2003, art. 5, comma 4, lettera j), così come modificata dalla L.R. 15/7/2016, n.11, che, nell'ambito delle funzioni affidate ai comuni, o alle loro forme associate, in relazione alla programmazione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dispone che gli interventi di sostegno lavorativo delle persone disabili e in condizioni di vulnerabilità, in attuazione della L.R. 14/2015, includano le attività mirate all'inserimento e reinserimento lavorativo di persone disabili ed in stato di disagio e che trovino applicazione nei Piani per la Salute ed il Benessere Sociale;
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" così come modificata dalla Legge regionale n. 7 del 19 luglio 2013 che si pone l'obiettivo di favorire l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate;
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 14/2015, "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" agli art. 19 e 20 introduce la

realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati alla inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione;

- la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 15/2018, “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3”;

inoltre, ai fini di una univoca interpretazione della terminologia utilizzata per definire i servizi di cui al presente capitolato, si riportano le seguenti definizioni:

- **fragilità:** la condizione definita dall’art. 2 c. 1 della LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 30 luglio 2015, n. 14 “DISCIPLINA A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ, ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI PUBBLICI DEL LAVORO, SOCIALI E SANITARI” come modificata dalla L.R. n. 29/2019 che così recita: “1. Ai fini della presente legge la condizione di fragilità e vulnerabilità delle persone è caratterizzata dalla compresenza di problematiche afferenti la dimensione lavorativa e nel contempo sociale o sanitaria”. Tale condizione è definita sulla base di strumenti di valutazione definiti dalla Giunta della regione Emilia-Romagna che con deliberazione del 15 FEBBRAIO 2016, N. 191 ha approvato lo strumento definito “Profilo di fragilità”;
- **svantaggio:** la condizione del lavoratore che si trovi nella situazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 e successive modifiche e integrazioni: «lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

I) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

II) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;

III) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;

IV) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

V) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;

VI) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

VII) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

VIII) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

IX) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

X) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;

XI) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;

- **disabilità:** si definisce disabilità la condizione del lavoratore che si trovi nella situazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 e successive modifiche e integrazioni: «lavoratore disabile»:

i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o

ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico;

- **tirocinio:** uno degli strumenti che la Regione Emilia-Romagna promuove per supportare l'inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e per sostenere le loro scelte professionali. Non si tratta di un rapporto di lavoro ma di una modalità formativa che fa acquisire nuove competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro. La Regione disciplina diverse tipologie di tirocinio extracurricolare, con caratteristiche, durata e destinatari diversi:

A) tirocinio formativo e di orientamento, rivolto a chi ha conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi;

B) tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolto a inoccupati, disoccupati, persone in mobilità;

C) tirocinio per persone con disabilità e in condizione di svantaggio;

D) tirocinio supportato, rivolto a persone che necessitano di un supporto intensivo da parte dell'operatore durante il percorso formativo;

E) tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

F) nucleo aziendale: tale attività si rivolge alle persone disabili che non riescono a sostenere un inserimento lavorativo in azienda perché necessitano di una condizione più protetta e guidata. Il Nucleo Aziendale può essere propedeutico al tirocinio individuale in azienda o all'inserimento lavorativo. Gli utenti saranno selezionati sulla base di alcuni requisiti quali il possesso di autonomie di base, la capacità di relazioni positive, le abilità possedute e la motivazione al lavoro.

Il Nucleo Aziendale è composto da un piccolo gruppo di utenti (da 2 a 5) segnalati dai servizi territoriali che, per un periodo definito svolgono attività lavorativa guidata in un normale contesto aziendale, con il supporto di un operatore esperto sul piano educativo. L'esperienza non ha finalità immediatamente assuntiva. Dovranno essere garantite tutte le coperture assicurative con le necessarie autorizzazioni degli organi di controllo e di vigilanza.

Quest'ultima tipologia di tirocinio è stata introdotta nel 2015, con un Accordo tra Stato e Regioni. In Emilia-Romagna si può promuovere dal 1° ottobre 2015, data di entrata in vigore della legge della Regione Emilia-Romagna n. 14/2015 per l'inclusione sociale, che l'ha inserita tra le misure di politica attiva a sostegno delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente documento è l'appalto dei servizi finalizzati all'inclusione e all'attivazione sociale di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità; essi includono la progettazione, la gestione e il monitoraggio di percorsi personalizzati rivolti a persone in carico al Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina, nonché attività di sensibilizzazione e promozione degli strumenti di inclusione verso le aziende del territorio presso le quali poter sperimentare i percorsi progettati.

ART. 2 - CARATTERISTICHE E ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

I servizi di cui al presente capitolato si sostanziano nelle seguenti attività che costituiscono specifiche obbligazioni contrattuali per l'esecutore:

1. Servizio di progettazione, attivazione e monitoraggio di percorsi personalizzati: L'esecutore del servizio tramite operatori adeguatamente formati coadiuva l'Assistente Sociale referente nella progettazione di percorsi di inclusione sociale e/o percorsi socio-abilitativi allo scopo di osservare e valutare le competenze relazionali e di autonomia della persona, nonché educarla alla comprensione delle regole specifiche del contesto lavorativo e valutarne l'effettiva occupabilità in contesti lavorativi ordinari. Con riferimento alle persone con disabilità il servizio dovrà prevedere e strutturare su tutto il territorio dell'Unione lo strumento del "Tirocinio supportato" che preveda la presenza di un operatore nella sede del tirocinio al fine di garantire percorsi di facilitazione dell'inserimento delle persone disabili nel contesto naturale; l'intensità e la frequenza dell'intervento saranno definite in base al bisogno abilitativo di ogni persona. Ogni percorso attivato dovrà prevedere alla sua conclusione una valutazione degli esiti che offra al

Settore Servizi alla Comunità uno strumento di (ri)definizione del progetto di vita della persona. Le attività operative possono essere così dettagliate:

- collaborazione con gli operatori del Servizio sociale nell'individuazione dei possibili percorsi da proporre alle persone;
- accoglienza e colloqui con le persone segnalate dagli operatori di riferimento finalizzati alla definizione del progetto individuale;
- supporto alle persone segnalate dal Servizio sociale nella predisposizione di documentazione e strumenti utili alla ricerca attiva del lavoro (redazione curriculum, lettere di presentazione, simulazione colloqui, ecc);
- orientamento e consulenza agli assistenti sociali relativamente alla rete dei servizi esistenti sul territorio finalizzati alla migliore individuazione del giusto contesto per l'attivazione di ogni percorso;
- predisposizione e redazione di progetti individualizzati di accompagnamento al lavoro;
- attivazione percorsi personalizzati (ad es. tirocini, percorsi formativi, percorsi di empowerment inteso come accrescimento e sviluppo del potenziale individuale, ecc.);
- monitoraggio diretto in loco o per il tramite di tutor di riferimento dei percorsi avviati;
- aggiornamento costante dell'assistente sociale inviante sull'andamento dei percorsi attivati;
- stesura di relazioni sugli esiti dei percorsi da trasmettere all'assistente sociale inviante;
- valutazione congiunta con gli assistenti sociali di riferimento del numero di ore di sostegno educativo eventualmente necessario ad abilitare la persona sulla base degli obiettivi individuati;
- individuazione dei contesti comunitari per l'attivazione di "tirocini supportati".

In relazione a tale attività l'esecutore dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- progettazione percorsi individualizzati: valore standard annuo definito da un minimo di 20 ad un massimo di 29 percorsi progettati;
- attivazione percorsi individualizzati: valore standard annuo definito da un minimo di 20 ad un massimo di 29 percorsi attivati;
- attività di monitoraggio da svolgersi sul 100% dei percorsi attivi nell'anno;
- attività di valutazione degli esiti dei percorsi e di occupabilità: 100% dei percorsi conclusi nell'anno.

2. Ricerca e relativa mappatura di contesti accoglienti nei quali poter effettuare i percorsi personalizzati:

tale attività è funzionale e complementare alla progettazione di percorsi individualizzati finalizzati all'osservazione e/o formazione di capacità lavorative e relazionali delle persone (di cui al precedente punto) in quanto consente la definizione di un bilancio di competenze della persona mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Tale attività inoltre contribuisce ad offrire concrete opportunità di sviluppo di percorsi di inserimento nel contesto lavorativo locale, nonché a progettare, gestire, valutare e

monitorare percorsi di tirocinio orientativo/formativo disciplinati dalla L.R. n. 17 del 2005, come modificata e integrata dalle successive disposizioni;

Le attività operative devono essere così dettagliate:

- mappatura iniziale e in itinere di contesti accoglienti nei quali poter effettuare percorsi di accoglienza di persone in condizione di fragilità;
- ricerca di contesti accoglienti del territorio (Aziende, imprese, cooperative sociali, associazioni, ecc...)
- predisposizione di materiale informativo per le aziende e per i contesti accoglienti circa le finalità del servizio oggetto dell'affidamento e degli strumenti attivabili;
- individuazione strategie di promozione e valorizzazione delle aziende e dei contesti accoglienti;
- individuazione e conseguente applicazione di strumenti e modalità operative che consentano una costante comunicazione e scambio di informazioni con i contesti accoglienti.

In relazione a tale attività l'esecutore dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- attività di mappatura, valore standard di contesti mappati per anno: da un minimo di 20 ad un massimo di 29;

- attività di informazione e coinvolgimento dei contesti accoglienti nei progetti individuali: da un minimo di 20 ad un massimo di 29 contesti coinvolti per anno.

3. Elaborazione e relativa attuazione di strumenti a supporto dei percorsi individuali: il positivo esito di percorsi personalizzati e volti all'inclusione sociale e lavorativa di persone fragili richiede la predisposizione di interventi complementari e di rinforzo del percorso stesso con particolare riferimento agli ambiti relazionali, educativi e di benessere complessivo della persona ; si chiede pertanto di elaborare e sviluppare strumenti rivolti alla persona, alla famiglia, alla comunità di riferimento o a gruppi omogenei per esigenze e bisogni che siano di supporto all'inserimento in contesti comunitari e/o aziendali dei soggetti fragili e/o con disabilità.

Le attività operative devono essere così dettagliate:

- elaborazione di percorsi di sostegno alle persone fragili o con disabilità individuando obiettivi comuni per analoghe necessità di empowerment (inteso come accrescimento e sviluppo del potenziale individuale) o omogenei livelli di funzionamento;
- strutturazione di un modello di intervento personalizzato che sostenga la persona in ogni fase del suo percorso;
- realizzazione di incontri di condivisione dei percorsi con le famiglie con particolare riferimento alle persone con disabilità.

In relazione a tale attività dell'appalto l'esecutore dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- attività di empowerment proposte: valore standard annuo definito da un minimo di 3 ad un massimo di 5 attività:

- interventi di empowerment complementari e di rinforzo - n. destinatari per anno: valore standard annuo definito da un minimo di 8 ad un massimo di 15 destinatari.

4 Nucleo aziendale: tale attività si rivolge alle persone disabili che non riescono a sostenere un inserimento lavorativo in azienda perché necessitano di una condizione più protetta e guidata. Il Nucleo Aziendale può essere propedeutico al tirocinio individuale in azienda o all'inserimento lavorativo. Gli utenti saranno selezionati sulla base di alcuni requisiti quali il possesso di autonomie di base, la capacità di relazioni positive, le abilità possedute e la motivazione al lavoro.

Il Nucleo Aziendale è composto da un piccolo gruppo di utenti (da 2 a 5) segnalati dai servizi territoriali che, per un periodo definito svolgono attività lavorativa guidata in un normale contesto aziendale, con il supporto di un operatore esperto sul piano educativo. L'esperienza non ha finalità immediatamente assuntiva. Dovranno essere garantite tutte le coperture assicurative con le necessarie autorizzazioni degli organi di controllo e di vigilanza senza alcun onere per l'Unione della Romagna Faentina e i Comuni ad essa aderenti.

5 Attività di documentazione: tale attività è trasversale a ciascuno dei servizi sopra descritti e prevede la predisposizione di strumenti volti alla documentazione dei percorsi in ogni fase di svolgimento (quali, ad esempio: Relazioni, schede di monitoraggio, reportistica, implementazione banche dati e rendicontazione finanziaria); è attività funzionale a consentire il costante monitoraggio da parte del Settore Servizi alla Comunità sia in riferimento ai singoli percorsi, sia alla valutazione complessiva dell'andamento delle attività.

Le attività operative sono da intendersi trasversali a tutti i servizi e le attività sopra descritte ai punti da 1 a 4 e sono le seguenti:

- definizione, condivisa con il Settore Servizi alla Comunità di modalità, di procedure e documentazione per attivazione di percorsi individuali dalla fase di orientamento a quella di avvio del percorso personalizzato;
- definizione di modalità, procedure e documentazione funzionali al monitoraggio dei percorsi personalizzati;
- definizione di strumenti di aggiornamento costante dell'assistente sociale di riferimento sull'andamento dei progetti;
- predisposizione di relazioni sugli esiti dei progetti da trasmettere all'assistente sociale di riferimento;
- adozione di un sistema informatico che consenta una raccolta sistematica dei dati e delle informazioni;
- compilazione della modulistica di servizio per la rilevazione di dati statistici;

- predisposizione di materiale e report sull'andamento complessivo dei servizi a cadenza almeno semestrale;

6. Coordinamento: le finalità e le caratteristiche del servizio e l'articolazione delle attività così come sopra descritte richiedono una costante attività di coordinamento interno e di confronto con i referenti individuati dal Servizio Anziani, adulti e disabili. Il soggetto esecutore dovrà proporre le modalità di coordinamento del progetto ritenute più efficaci in relazione alla gestione delle attività; dovrà comunque fornire l'indicazione di un referente per la gestione dei servizi con il quale il Settore Servizi alla Comunità potrà rapportarsi per ogni esigenza connessa alle attività del presente appalto.

7. L'esecutore dovrà provvedere anche all'**erogazione mensile delle indennità** ai tirocinanti, sulla base degli importi concordati con il Servizio Anziani, Adulti e Disabili dell'Unione della Romagna Faentina. Il finanziamento di dette indennità è a carico dell'Unione della Romagna Faentina o dei soggetti terzi individuati come soggetti ospitanti dei tirocini, ma non soggetta ad offerta economica nell'ambito della presente gara in quanto sarà predeterminata dall'Unione stessa, rimanendo in capo all'esecutore la mera attività di erogazione delle medesime.

ART. 3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

L'esecutore, in stretta collaborazione con l'Assistente sociale provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 2 del presente capitolato tecnico.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, il soggetto esecutore si impegna a dare attuazione al servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e nella "Relazione tecnico illustrativa sui servizi finalizzati all'inclusione e attivazione sociale di persone in condizione di fragilità e vulnerabilità in carico al Settore Servizi alla Comunità", secondo il progetto dell'offerta tecnica presentato in sede di gara che si allega quale parte integrante e sostanziale, che costituisce specifica obbligazione contrattuale, nonché alle ulteriori ed eventuali modalità di realizzazione da concordarsi con il Settore Servizi alla Comunità.

L'esecutore si impegna a redigere un piano di lavoro di dettaglio sulla base degli obiettivi e delle indicazioni, da sottoporre all'approvazione dell'assistente sociale di riferimento all'avvio delle attività, poi, periodicamente o su richiesta. Le singole prestazioni dovranno essere rese in stretta collaborazione con l'assistente sociale di riferimento, responsabile del caso, in rapporto alla più complessa organizzazione delle azioni di presa in carico e di elaborazione del progetto di vita di ogni singola persona.

Tutte le attività di confronto dovranno essere prestate secondo una articolazione oraria e temporale concordata con l'assistente sociale stessa.

L'esecutore ha l'obbligo di:

- attività di tutoraggio per tutti i percorsi/progetti con incontri trimestrali con le assistenti sociali responsabili dei casi.
- garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione

relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza al Regolamento Europeo n. 679/2016 e del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 aggiornato dal decreto legislativo n. 101/2018;

- mettere a disposizione dei referenti del Servizio tutta la documentazione relativa ai servizi di cui al presente capitolato, secondo modalità definite dal Servizio stesso;
- aggiornare in maniera tempestiva le banche dati, garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, avendone designato un responsabile, che dovrà raccordarsi con i referenti dell'Unione.
- L'esecutore, in stretto raccordo con il Settore Servizi alla Comunità, dovrà garantire per le attività indicate all'art. 2 del presente capitolato, il monitoraggio in itinere, la supervisione, la condivisione dei processi e il conseguimento degli obiettivi.

ART. 4 - PERSONALE

L'esecutore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi sopra descritti sulla base del piano di lavoro di dettaglio di cui all'art. 3. L'esecutore si impegna a garantire lo svolgimento delle attività tramite **un'equipe di lavoro** e specificandone competenze, ruoli e modalità di organizzazione. L'articolazione dell'equipe tra le differenti aree di competenza necessarie alla realizzazione dei servizi descritti (accoglienza, orientamento al lavoro, integrazione, area educativa, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione, etc.) viene definita dall'esecutore e condivisa con il Servizio Anziani Adulti Disabili. È necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti presso il Settore Servizi alla Comunità.

L'esecutore si impegna a garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza adeguata al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone, facendosi carico della formazione professionale permanente e specifica degli operatori impiegati e dei loro eventuali sostituti.

L'esecutore si impegna a garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc., in stretto raccordo con il Settore Servizi alla Comunità come da offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'esecutore nei confronti del personale impiegato per la realizzazione delle attività del progetto si impegna a rispettare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria e decentrati, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato.

L'esecutore si impegna altresì a:

- attenersi al piano di lavoro approvato dal Settore Servizi alla Comunità nell'espletamento delle attività e dei servizi, nel presidio delle diverse aree di intervento e nel mantenimento degli standard qualitativi;
- comunicare al Direttore dell'esecuzione, in seguito all'individuazione, i nominativi degli operatori impiegati e del Responsabile del Servizio, mantenendo aggiornato l'elenco

nominativo del personale impegnato nello svolgimento del servizio con i dati anagrafici, qualifica, titolo di studio, estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi impegnandosi a comunicare tempestivamente al DEC ogni variazione. Tali indicazioni si applicano anche agli operatori impegnati in sostituzioni.

- non sostituire il personale indicato in sede di presentazione dell'offerta, che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione dell'appaltatore, se non per valide motivazioni, che devono essere comunicate al Direttore dell'esecuzione, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con il Responsabile del procedimento con un affiancamento minimo di 5 giornate. Tale affiancamento sarà a carico dell'Appaltatore. La sostituzione definitiva di un operatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta della Stazione Appaltante, in caso di accertate inadempienze o anche in via cautelativa e, nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore, o comunque lesiva del buon andamento del servizio;
- nel caso di sostituzione o variazione del personale, comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo operatore al Direttore dell'esecuzione;
- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto e assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario;

L'esecutore, dopo l'aggiudicazione, si impegna a comunicare il nominativo del referente del coordinamento e dell'organizzazione dei servizi, che potrà essere sostituito solo con professionalità equivalente; è facoltà del Settore Servizi alla Comunità richiedere copia del relativo curriculum vitae. Il referente dovrà curare tutti i rapporti con il Settore Servizi alla Comunità, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato e di quanto indicato in sede di selezione.

Il referente dovrà assicurare il raccordo con i referenti comunali e tra questi e le diverse aree di intervento, garantire adeguati flussi informativi sulle attività operative, di monitoraggio e rendicontuali, anche attraverso contatti periodici con il Settore e/o la definizione di strumenti informatici di sintesi sull'andamento dei servizi erogati e del progetto e di efficaci procedure di monitoraggio e rendicontuali, segnalare eventuali criticità e proporre azioni correttive, garantire il corretto utilizzo delle risorse umane e finanziarie dedicate al progetto.

L'esecutore dovrà disporre di un'equipe di lavoro che comprenda almeno 2 (due) dipendenti/soci lavoratori/collaboratori, in possesso di titolo di studio di diploma di laurea o di scuola media superiore e con comprovata esperienza, almeno biennale, nell'ambito di progetti di intervento sociale (vale a dire progetti volti alla progettazione di percorsi individuali di valorizzazione delle competenze relazionali e lavorative nel settore dell'inserimento e accompagnamento al lavoro).

ART. 5 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'incarico di direttore dell'esecuzione è ricoperto dal responsabile del procedimento.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine. Se gli ordini sono cartacei devono essere sottoscritti dall'esecutore per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Si osservano le disposizioni del Regolamento approvato con D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

ART. 6 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie. Qualora l'esecutore non ottemperi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'avvio dell'esecuzione del contratto deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio della prestazione, firmato anche dall'esecutore.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ DELL' ESECUTORE

L'esecutore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni del presente capitolato e delle prescrizioni impartite, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti.

L'esecutore ha l'obbligo di fornire al Settore Servizi alla Comunità se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza ed è tenuto a fornire tutti gli elementi necessari per poter procedere d'ufficio agli accertamenti di regolarità fiscale, previdenziale e contributiva.

Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività previste dal presente capitolato, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'esecutore deve darne tempestiva notizia e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL' ESECUTORE

Oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato, gli ulteriori obblighi dell'esecutore sono i seguenti:

- assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia, dei regolamenti e della carta dei servizi ove emanata;

- effettuare le attività di monitoraggio, rendicontazione e valutazione così come dichiarato in sede di offerta e come previsto nel presente capitolato, in linea con le esigenze organizzative, informative e temporali, del Settore Servizi alla Comunità;
- attenersi alle disposizioni concordate con il Settore nell'espletamento delle attività, condividendo le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto, in linea con le esigenze e gli obiettivi del Settore Servizi alla Comunità;
- garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impiegato, limitando il turn-over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio;
- assumere l'onere contributivo degli operatori assunti nel rispetto delle normative e degli accordi sindacali vigenti nel settore quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza;
- farsi carico della formazione permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi e dei loro eventuali sostituti e così come indicato nell'offerta presentata in sede di gara;
- produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività e monitorare i risultati attesi. In caso di scostamento dei risultati rispetto agli obiettivi, proporre analisi e possibili azioni correttive;
- consolidare i servizi all'interno della rete dei servizi territoriali;
- erogare mensilmente le indennità a favore dei tirocinanti, secondo gli importi da concordare con la Stazione appaltante. Tali indennità sono escluse dalla base di gara.

ART. 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'esecutore deve attuare l'osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso del presente appalto per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. In particolare è tenuto all'osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali.

ART.10 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ISPEZIONE

Il Settore Servizi alla Comunità tramite il Direttore dell'esecuzione, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo dei servizi e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. L'esecutore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso al direttore dell'esecuzione che effettua controlli specifici sulla realizzazione delle attività per verificare la congruenza con il capitolato.

In relazione alle attività descritte all'art 2 del presente capitolato, l'esecutore fa propri gli indicatori di attività indicati nel presente capitolato, e garantisce il regolare flusso di informazioni, tramite specifiche relazioni delle attività svolte, con carattere di:

- a) continuità (rilevazione di flussi di informazione sulla realizzazione delle attività del progetto mediante strumenti e connessioni informatiche);
- b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante almeno un rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto, la rilevazione degli indicatori e una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica e previdenziale;
- c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione di informazioni o dati anche a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti al soggetto appaltatore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro massimo gg. 7 lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Al fine di consentire all'esecutore una gestione dell'attività di rendicontazione in linea con le esigenze del Settore Servizi alla Comunità si indicano le seguenti scadenze: gennaio la scadenza per la rendicontazione puntuale delle attività dell'anno precedente e nel mese di luglio, mese di aprile e mese di ottobre le scadenze per la rendicontazione delle attività del trimestre precedente.

Il Settore Servizi alla Comunità può attivare, con la collaborazione dell'esecutore, verifiche funzionali sui progetti personalizzati, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento e l'efficacia dell'azione.

Per i progetti personalizzati il Settore Servizi alla Comunità può attivare inoltre, verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'esecutore, finalizzate a valutare l'azione degli operatori da essa impegnati, in termini di efficienza e di efficacia. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla rendicontazione e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

All'esecutore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti al servizio prestato.

L'esecutore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente capitolato, la realizzazione dei progetti personalizzati a quanto eventualmente richiesto.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, l'esecutore ha la responsabilità di segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa risultare di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dell'attività prestata inerenti all'oggetto del presente capitolato.

Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Le operazioni di verifica sono svolte a spese dell'esecutore che mette a disposizione i mezzi necessari per eseguirle.

ART. 11 - CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE. CONTESTAZIONI E RISERVE

Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la verifica dei rendiconti analitici delle attività di cui ai punti da 1 a

6 dell'art. 2 del presente capitolato, svolte nell'arco del mese precedente di cui all'art. 16 predisposti dall'esecutore.

Il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

In caso di contestazioni circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, le quali sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 12 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento è fissata in anni due (2) con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione con la possibilità di rinnovo del contratto di ulteriori 2 anni.

Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

E' prevista la possibilità di rinnovare il contratto per ulteriori due (2) anni ai medesimi patti e condizioni del contratto originario, qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Settore Servizi alla Comunità, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto.

L'importo dell'eventuale rinnovo sarà determinato alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto; il rinnovo potrà essere disposto su invito scritto del Dirigente del Settore, preceduto da regolare determinazione.

Qualora si renda necessario per assicurare la continuità dell'erogazione del servizio al termine della scadenza del contratto, all'esecutore potrà inoltre essere richiesta su invito scritto del Dirigente del Settore, preceduto da regolare determinazione, una proroga, agli stessi patti, prezzi e condizioni, o più favorevoli per l'Amministrazione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Settore Servizi alla Comunità si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice, in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per le eventuali sospensioni anche parziali delle prestazioni oggetto del contratto si osservano le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 23 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018.

Ai sensi dell'art.107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può ordinarne la sospensione. Il direttore dell'esecuzione indica nel verbale oltre a quanto previsto dall'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, disporre con atto motivato la sospensione dell'esecuzione del contratto. Si osserva l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui intervengano provvedimenti dell'autorità competente che impediscano il concreto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, per ragioni di necessità o pubblico interesse, l'esecuzione del contratto è da intendersi sospesa per i periodi indicati nei provvedimenti stessi, senza che sia necessaria l'adozione di ulteriori atti da parte del responsabile del procedimento.

Qualora per cause imprevedibili o di forza maggiore insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale, ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 cui si rinvia.

Per la sospensione, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo eccetto il caso previsto dall'ultima parte del secondo periodo del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti secondo i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.M. n. 49/2018 in quanto compatibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione, il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal responsabile del procedimento.

ART. 14 - SUBAPPALTO - SUBCONTRATTO

Data la natura del contratto, non è ammesso il subappalto.

In ottemperanza all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l'Amministrazione è tenuta a verificare che nei sub contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, comma 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

L'esecutore, il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Resta vietato all'esecutore, a pena di nullità ai sensi di legge la cessione del contratto.

Alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione, fusione e scissione si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 - PAGAMENTO CORRISPETTIVI

Il corrispettivo relativo ai tirocini verrà corrisposto mensilmente. L'importo del corrispettivo mensile verrà stabilito sulla base del numero di tirocini attivi in quella mensilità sulla base del prezzo offerto in sede di gara come da offerta che si allega quale parte integrante e sostanziale.

Dal corrispettivo sono escluse le indennità mensili per i tirocinanti che l'esecutore erogherà ai beneficiari secondo gli importi e le modalità da concordare con il Settore Servizi alla Comunità.

Per il Nucleo Aziendale, verrà corrisposto all'esecutore il 30%, dell'importo offerto in sede di gara, all'attivazione del Nucleo il restante 70% alla conclusione del percorso.

È facoltà del Settore Servizi alla Comunità richiedere modifiche al contratto e varianti, in corso di esecuzione del contratto, nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art. 21 del presente capitolato.

La stazione appaltante potrà richiedere prestazioni ulteriori ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice.

Il corrispettivo dovuto a fronte di eventuali prestazioni ulteriori, rientranti nell'opzione del quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, saranno remunerate a misura, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- un incremento dell'attività di attivazione di percorsi individualizzati (di cui al punto 1 dell'art. 2 del capitolato) con superamento del valore standard massimo indicato in nr. 29 percorsi/tirocini annui attivati.

L'esecutore emetterà fatture con cadenza mensile. Al fine della positiva verifica della conformità del servizio svolto, l'esecutore entro il 10 del mese successivo a quello di erogazione dei Servizi, dovrà presentare alla Stazione Appaltante, un rendiconto analitico delle attività di cui ai punti da 1 a 6 dell'art. 2 del presente capitolato, svolte nell'arco del mese precedente.

Data la natura del contratto, non verrà effettuata alcuna forma di anticipazione.

Il DEC/responsabile del procedimento svolge le attività di cui all'art. 102 del Codice, tra cui la verifica tecnico contabile volta ad accertare la regolare esecuzione e la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali, entro 30 giorni dalla consegna del predetto rendiconto mensile analitico delle attività svolte nell'arco del mese precedente.

In tale rendiconto mensile dovranno essere specificate le ore/prestazioni effettivamente svolte nel corso del periodo di riferimento, suddividendole per tipologie di attività e specificando il numero di operatori dedicato ad ognuna di esse e il livello di realizzazione in rapporto ai volumi standard indicati ai punti da 1 a 6 dell'art. 2 del presente capitolato.

A seguito del buon esito delle verifiche di conformità e comunque decorsi i 30 giorni di cui sopra, senza che il DEC/responsabile del procedimento abbia formalizzato contestazioni al rendiconto presentato, l'appaltatore **emetterà le fatture** per i corrispettivi dovuti.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della **fattura elettronica**, sempre che non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata l'irregolarità del servizio.

La mancata presentazione del rendiconto comporta la non accettazione della fattura perché rende impossibile l'attività di controllo delle prestazioni fatturate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'IVA sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23.1.2015 e successive ed eventuali modificazioni. L'esecutore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma l'Unione della Romagna Faentina non procederà a saldare il relativo importo all'esecutore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuta direttamente l'Unione

della Romagna Faentina. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: **“Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”**.

I pagamenti avverranno sulla base di regolari fatture elettroniche trasmesse tramite il sistema di interscambio (SdI) secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà all'appaltante di effettuare qualsiasi pagamento all'esecutore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente all'appalto oggetto di affidamento è l'Unione della Romagna Faentina - **SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA'**, Piazza del Popolo n. 31 - C.F. 90028320399 e P.IVA 02517640393 - 48018 FAENZA. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente “Codice Ufficio I.P.A.”:

Codice Ufficio I.P.A.	Descrizione	Responsabile
5M4QXO	Settore Servizi alla Comunità	Antonella Caranese

Nella fattura dev'essere altresì riportato il codice identificativo di gara (**CIG9026042D7A**) e il codice unico di progetto (**CUP F11B21007220001 con riferimento alla tipologia di tirocinio "Tirocinio inclusione sociale e abilitativi"**); in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG o del CUP, la fattura stessa sarà rifiutata.

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui all'art. 2-bis del D.M. n. 55 del 3.4.2013 come integrato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020 n. 132, nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente. Nelle fatture da inviare all'appaltante viene richiesto di indicare il numero e la data della determinazione dirigenziale dell'impegno di spesa ed il numero dell'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione dell'esecutore al momento dell'ordinazione della spesa.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento tramite l'istituto Tesoriere dell'Unione della Romagna Faentina (attualmente La Cassa di Ravenna S.p.A.) secondo le norme che regolano la contabilità dell'ente appaltante precisate al precedente art. 11 del presente contratto, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

I pagamenti verranno effettuati entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura.

Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. Il DURC in ogni caso verrà acquisito d'ufficio ogni 120 giorni. Si richiama al riguardo l'art. 18.

Fatte salve le sospensioni normativamente previste, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (IVA esclusa), l'appaltante procederà nei confronti del beneficiario alla verifica obbligatoria di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 circa la sussistenza di inadempimenti all'obbligo di versamento

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

In ipotesi di riscontrata contemporanea inadempienza contributiva, in conformità alle indicazioni espresse nella circolare 21/03/2018 n. 13/RGS, la verifica di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 sarà effettuata con riferimento all'importo che residua a seguito dell'intervento sostitutivo dell'appaltante ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, semprechè detto importo risulti superiore alla soglia di cinquemila euro (IVA esclusa).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 avverrà sugli importi di pertinenza di ogni singola impresa facente parte del raggruppamento sulla base dei servizi eseguiti da ciascuna (come indicato nelle circolari del 29 luglio 2008 n. 22/RGS e dell'8 ottobre 2009 n. 29/RGS).

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 17 - MODALITA' DEL PAGAMENTO - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'esecutore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo all'esecutore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto di servizio, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'esecutore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto, il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n.

136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'esecutore comunica il conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi al contratto, nonchè le persone delegate ad operare sul medesimo (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale). In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, l'esecutore dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dall'Unione della Romagna Faentina, secondo le norme che regolano la contabilità dell'Amministrazione, mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione dell'appalto, ogni cessione di credito diversa da quelle effettuate con banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore nei confronti del cessionario. Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione appaltante si applica il comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonchè, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), e ad effettuare i pagamenti all'esecutore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Nel caso l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 nei confronti dell'amministrazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate relativamente alle prestazioni di competenza da ciascuna eseguiti (Agenzia delle Entrate - principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018).

In sede di esecuzione non sono ammessi pagamenti separati a favore delle singole imprese facenti parte del raggruppamento, ma l'amministrazione appaltante eseguirà il pagamento nei confronti dell'impresa mandataria, in considerazione della rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'appaltante che spetta al mandatario per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura

dipendenti dall'appalto. Tale rappresentanza esclusiva non esclude peraltro la diretta responsabilità delle imprese mandanti che può essere fatta valere dall'appaltante ai sensi di legge.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecutore dichiara di conoscere la norma che prevede la risoluzione del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

ART. 18 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA

L'esecutore si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbligano ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'esecutore, ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme anzidette, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di sub affidamento non costituenti subappalto. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'esecutore dalla responsabilità di cui al comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

L'Amministrazione procede alla verifica della regolarità contributiva, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/1/2015, con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale, acquisendo un documento in formato pdf non modificabile denominato DURC on-line in corso di validità, per il pagamento delle prestazioni relative al servizio, per il certificato di regolare esecuzione, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore. Detto documento (DURC on-

line) ha validità 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto. L'Amministrazione comunque procede alla verifica della regolarità contributiva acquisendo il DURC on-line ogni 120 giorni.

Nelle ipotesi sopraindicate, in caso di esito "non regolare" della verifica di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze come sopra accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro.

E' fatto obbligo all'esecutore di comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 19 - DUVRI

Per il presente appalto, i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero e quindi non si allega il DUVRI.

ART. 20 - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 21 - VARIAZIONI AL CONTRATTO

La stazione appaltante potrà richiedere prestazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice.

Il corrispettivo dovuto a fronte di eventuali prestazioni in aumento, rientranti nell'opzione del quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, saranno remunerate a misura, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- un incremento dell'attività di attivazione di percorsi individualizzati (di cui al punto 1 dell'art. 2 del capitolato) con superamento del valore standard massimo indicato in nr. 29 percorsi/tirocini annui attivati.

In caso di diminuzione delle prestazioni, il corrispettivo subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte del RUP, tramite apposita e specifica comunicazione scritta.

Nessuna altra indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della diminuzione delle prestazioni.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, si osserva quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del D.M. n. 49/2018.

In materia di modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica l'art. 22 del D.M. n. 49/2018.

Il direttore dell'esecuzione/R.U.P. può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

ART. 22 - REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO

Nel corso della durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo (nel caso in cui la stazione appaltante eserciti la relativa opzione) potrà essere concessa una revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario per una sola volta ed a condizione che nel medesimo arco temporale vengano pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali nuove tabelle relative ai costi della manodopera – in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione – che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. In particolare la revisione potrà essere concessa nella stessa misura percentuale di quella relativa all'aumento del costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali per i livelli di inquadramento pertinenti rispetto al valore di costo medio orario (assunto come riferimento per il calcolo del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, ultimo periodo del codice, per il presente appalto).

Si ribadisce che la revisione del prezzo unitario contrattuale relativo al costo orario del personale potrà essere concessa solo ed esclusivamente al verificarsi del presupposto sopra indicato (cioè alla pubblicazione delle tabelle ministeriali e non alla mera sottoscrizione di un nuovo contratto collettivo) e potrà, al massimo, essere concessa per una sola volta per tutta la durata del presente appalto e del suo eventuale rinnovo o proroga tecnica.

ART. 23 - CONTO FINALE

Il direttore dell'esecuzione/R.U.P., al termine della durata complessiva delle prestazioni, come indicato al precedente art. 11, compila il conto finale. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate durante lo svolgimento del servizio e deve confermare le riserve già iscritte, per le quali non siano intervenute eventuali transazioni o accordo bonario. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il R.U.P., entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

ART. 24 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato previa verifica finale in contraddittorio con l'esecutore della quale è redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del contratto, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione.

E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 25 - PENALI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

Ove si riscontrassero inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, il RUP provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo PEC, indirizzata al legale rappresentante dell'esecutore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente capitolato.

L'esecutore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione.

Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte del RUP casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, lo stesso si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività dei progetti e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali possono essere così determinate:

INADEMPIENZA	PENALE
Mancato rispetto delle disposizioni nella realizzazione delle attività e/o monitoraggio e/o relativa rendicontazione	Fino a un massimo di € 300,00
Atteggiamento degli operatori non corretto o sconveniente nei confronti dei beneficiari o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico	€ 200,00
Mancato rispetto della riservatezza su qualunque aspetto del servizio svolto	€ 200,00

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni poste a carico dell'esecutore comporti l'applicazione di una penalità nell'importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Il responsabile del procedimento addebita l'ammontare delle penalità sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della prima fattura successiva alla contestazione della penale e, ove non possibile, dalla cauzione prestata.

E' in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi e con le forme previsti dall'articolo seguente in conformità all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Unione della Romagna Faentina ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione nei casi e con le forme previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora si accerti che comportamenti dell'esecutore concretano un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore. Il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la

presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dall'esecutore, ovvero scaduto il termine senza che l'Esecutore abbia risposto, l'Unione della Romagna Faentina, su proposta del responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

In caso di ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali, se il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, trova applicazione quanto disposto dal precedente art. 25.

Fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore ai 10 giorni entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, l'Unione della Romagna Faentina risolve il contratto fatto salvo il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'Unione della Romagna Faentina si rivarrà sul deposito cauzionale costituito a garanzia delle prestazioni contrattuali, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 e come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto imputabile all'esecutore costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante ed opera di diritto.

L'Unione della Romagna Faentina potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), a proprio insindacabile giudizio, a fronte dei seguenti casi di gravi inadempimenti da parte dell'esecutore:

- α) gravi violazioni delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- β) interruzione non motivata delle attività di cui all'art. 2 del presente capitolato;
- γ) ripetute e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
- δ) fallimento del soggetto gestore;
- ε) costituirà grave inadempimento contrattuale l'esecuzione delle prestazioni previste dai punti da 1 a 6 dell'art. 2 del presente capitolato con un numero di persone con ore dedicate, sensibilmente inferiori rispetto a quelle previste dalla stazione appaltante nella relazione tecnica, per la stima del

valore dell'appalto, costituenti comunque un parametro di riferimento per l'esecuzione dello stesso.

In questi casi la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, comunicata all'esecutore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo PEC, dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto viene disposta con determinazione del Dirigente competente.

Il responsabile del procedimento comunica all'esecutore la determinazione di risoluzione a mezzo PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Unione della Romagna Faentina di affidare la realizzazione delle attività del progetto, o la parte rimanente di queste, a terzi, in danno dell'appaltatore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 27 - RECESSO

L'Unione della Romagna Faentina si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, con le modalità e nei termini previsti all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, alla data della stipula del contratto, dovrà provvedere al versamento di una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale con le modalità e caratteristiche previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle Leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione della Romagna Faentina ed è progressivamente svincolata nei termini, per le entità e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. Le fideiussioni devono essere conformi ai contenuti dello schema tipo

approvato con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico, approvate dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, e in tal caso si aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Come previsto dall'art. 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020), l'appaltatore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della garanzia prescritta dal presente articolo prima dell'avvio dell'esecuzione.

La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art.103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Potrà essere richiesto all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su rate di prezzo da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art.103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - GARANZIA ASSICURATIVA

L'esecutore assume ogni responsabilità per danni a persone e cose, arrecati all'Unione della Romagna Faentina, ai Comuni ad essa aderenti e ai beneficiari dei progetti o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nonché dei beneficiari in carico, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso e sollevando pertanto l'Unione e i Comuni da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

L'esecutore si obbliga a stipulare una polizza assicurativa, comprensiva di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, a copertura dei danni a persone e/o cose, 5.000.000,00 (euro cinque milioni).

L'Unione, i Comuni e i beneficiari dei progetti dovranno essere ricompresi nel novero dei terzi.

L'Esecutore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa Infortuni a favore dei destinatari dei tirocini.

Il costo delle suddette polizze sono da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad esse relativo deve essere considerato a carico dell'esecutore.

La regolare costituzione della garanzia assicurativa di responsabilità civile dovrà essere documentata dall'esecutore prima della stipula del contratto e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta all'Unione della Romagna Faentina prima dell'inizio del servizio.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione/responsabile del procedimento compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal Capitolato o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dell'Unione e dei Comuni della Romagna Faentina adottato con delibera di Giunta n. 245/2018, si estendono, per quanto compatibili, all'Esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione contraente a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'Esecutore, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, l'Unione della Romagna Faentina ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 31 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

L'esecutore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, sottoscritto in data 15 giugno 2020 tra la Provincia di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, i Comuni della Provincia di Ravenna, le Associazioni sindacali e di categoria di rilevanza locale, che dichiara di ben conoscere, impegnandosi ad accettare ed applicare le relative disposizioni.

L'esecutore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'esecutore dichiara di conoscere e di accettare che la stazione appaltante si avvarrà della presente clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dall'esecutore.

ART. 32 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Ravenna. Nelle more della definizione della controversia, il soggetto appaltatore non può esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità nell'espletamento delle attività del progetto.

È escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 33 - DOMICILIO

L'esecutore del servizio dovrà dichiarare l'elezione di domicilio nel contratto che si andrà a stipulare.

ART. 34 - RISERVATEZZA

L'Unione della Romagna Faentina e l'esecutore si impegnano a garantire che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy - D.Lgs. n. 196/2013, Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR n. 679/2016 l'esecutore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente documento. Gli operatori del servizio sono incaricati di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 del GDPR n. 679/2016 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

L'esecutore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Le notizie relative all'attività dell'Unione della Romagna Faentina, comunque venute a conoscenza del personale del soggetto esecutore, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del soggetto esecutore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.

L'Aggiudicatario si impegna:

- a trasmettere, su richiesta dell'Unione della Romagna Faentina, la scheda anagrafica del responsabile del trattamento debitamente compilato e contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione dei rapporti in base Regolamento UE 679/2016. I dati saranno trattati per l'esecuzione dei compiti e delle prerogative previste dalla citata normativa e potranno essere comunicati e trasmessi alle autorità di controllo;
- a comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento e ad impegnarsi ad impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;
- ad adottare "modello per la comunicazione della violazione dei dati" che sarà fornito dall'Unione della Romagna Faentina, ai fini delle notifiche alle autorità di controllo in caso di violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 2 del GDPR,
- a consentire al RUP i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni impartite;

- a restituire, alla scadenza del presente appalto, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i documenti e i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto dell'Amministrazione.

Il soggetto esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza sopra descritti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Unione, potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che il soggetto esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 35 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'affidamento ed al relativo contratto in forma privata, nessuna esclusa ed eccettuata ivi comprese quelle bancarie e postali, e le spese di registrazione sono a carico dell'esecutore.

Il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica.

ART. 36 - RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato si rinvia al codice civile e a quanto disposto dalle norme di legge e regolamento vigenti in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, al D.L. n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, nonché al D.M. n. 49/2018, alle Linee guida di attuazione ANAC se ed in quanto vigenti.